Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Giovedì, 16 aprile 1925 — Numero 89

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, concernente l'attribuzione alla Regia avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative al trasporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 corrente, n. 88, per inesattezza della copia trasmessa, venne omessa la firma del Ministro per le comunicazioni S. E. Ciano come figurava nel decreto originale e come qui si intende riprodotta.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 655.

LEGGE 2 aprile 1925, n. 400.

Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1924, n. 828, riguardante le promozioni e gli scrutini nei ruoli dei gruppi B e C ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° maggio 1924, numero 828, riguardante le promozioni e gli scrutini nei ruoli dei gruppi *B* e *C* ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 656.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 390.

Ripristino di determinati diritti stabiliti dalla vigente tariffa consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 agosto 1890, n. 7086 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087 (serie 3ª), l'articolo 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306, e il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ripristinati, con le modificazioni indicate nei successivi articoli, i diritti stabiliti ai paragrafi 41, 42, 43, 44, 46 e 47 della tariffa consolare approvata con la legge 10 agosto 1890, n. 7086 (serie 3ª), e soppressi per effetto del l'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Art. 2.

I paragrafi 41, 42, 43, 44 e 46 predetti sono riuniti in unico paragrafo con lo stesso diritto da percepirsi come appresso:

Spedizione (22) di un bastimento a vela od a vapore, diritto proporzionale per ogni tonnellata (24) . . L. 0.02.

I paragrafi 45 e 47 della tariffa consolare sono modificati come segue:

45 — Battelli addetti esclusivamente alla pesca del corallo o del pesce (25) . . . . esenti da tassa.

47 — Disarmo armamento o riarmamento di un bastimento a vela od a vapore (27) per ogni tonnellata . L. 0.02.

Sono soppressi i paragrafi 48, 49, 51 e 53 della detta tariffa.

Art. 3.

All'avvertenza 22 della tariffa consolare va aggiunto quanto segue:

15 — Menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri. 16 — Visita sanitaria di un bastimento nei casi preveduti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggieri, compresa la redazione dei relativi processi verbali. 17 — Autorizzazioni consolari ai capitani di grande cabotaggio ed ai padroni di esercitare il cabotaggio all'estero, ed autorizzazioni a comandare battelli addetti al piccolo traffico a dirigere barche alla pesca illimitata.

Le avvertenze 23, 24 e 25 alla tariffa predetta sono modificate nel modo seguente:

23 — E' esente dal diritto di spedizione la nave che abbia dovuto provvedere allo scarico ed al rimbarco di merci per causa di forza maggiore.

24 — Le tasse proporzionali fissate in questa sezione non potranno mai essere minori di una lira.

25 — Tali battelli non sono soggetti alla vidimazione delle carte di bordo fuorchè nei casi di primo approdo e di partenza definitiva da un porto e sono esenti per tale titolo dal pagamento di qualsiasi diritto.

Sono soppresse le avvertenze 26, 28, 29 e 33 alla ripetuta tariffa.

Art. 4.

Alla tariffa consolare di cui al presente decreto è aggiunto il seguente paragrafo:

Permesso ai capitani o marinai nazionali di arruolarsi su bastimenti esteri . . . . caduno L. 5.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 61. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 657.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 391.

Norme per il sorteggio dei premi per l'anno 1924 devoluti ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923;
Visto il decreto Reale n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il decreto Reale n. 1861 del 6 novembre 1924;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sorteggio dei premi relativi all'anno 1924, devoluti a norma dell'anzidetto R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali, ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno, sarà effettuato con le stesse norme che furono sancite dal precitato R. decreto 15 maggio 1924, n. 1033, per il sorteggio dei premi riferibili all'anno 1923, compresa la tabella di ripartizione della somma all'uopo stanziata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 63. — GARNATA.

Numero di pubblicazione 658.

REGIO DECRETO 5 marzo 1925, n. 392.

Sovrastampa in « Lire una » sugli attuali segnatasse speciali pel servizio legalizzazione atti da centesimi 30, 60 e 90.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visti la legge 2 luglio 1912, n. 748, e il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1913, n. 373, per la istituzioni del servizio commissioni e relativi speciali segnatasse da centesimi 30, 60 e 90;
Visto il R. decreto n. 1427 del 14 giugno 1923, che riduce il servizio commissioni a quello soltanto della legalizzazione atti, già preesistente;
Visto il R. decreto n. 196 del 19 febbraio 1925, che eleva da centesimi 60 a lire una la tassa stabilita per ogni operazione di legalizzazione atti, oltre la francatura normale ed il diritto fisso di raccomandazione;
Riconosciuta la necessità di sovrastampare in lire una gli attuali segnatasse speciali pel servizio legalizzazione atti da centesimi 30, 60 e 90;
Riconosciuto opportuno stabilire quindi i termini di validità dei segnatasse speciali pel servizio legalizzazione atti da centesimi 30, 60 e 90;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa in « Lire una » degli attuali segnatasse speciali pel servizio legalizzazione atti da centesimi 30, 60 e 90.

Art. 2.

I segnatasse da centesimi 30, 60 e 90 non sovrastampati saranno validi fino al 15 marzo 1925 e ammessi al cambio fino al 15 marzo 1926.

Dopo tale termine saranno tolti di corso e venduti per collezione ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale intorno al servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 64. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 659.

REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. 395.

Varianti al piano regolatore di risanamento della città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 19 luglio 1923 presentata dal comune di Palermo affinchè:

1° sia approvato un progetto di varianti al piano regolatore di risanamento della città di cui alla legge 19 luglio 1894, n. 344, nella zona compresa tra la via Roma e la piazza Cassa di risparmio;

2° siano concesse al Comune per le dette varianti le facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa circa l'applicazione della legge per Napoli 15 gennaio 1885, n. 2892, l'espropriazione delle zone laterali ed i contributi di miglioria;

3° sia assegnato per l'attuazione del progetto il termine di anni nove;

Visto il piano particolareggiato delle varianti in parola;
Ritenuto che fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni, furono presentati reclami a prescindere da quelli tardivi a firma dei signori Frisella Vella Bernardo, Benfratello Antonino ed altri, Messina Salvatore ed altri, Vittoria Palma ed altri, Giuseppe Du Chaliot, Cappellano Maria ed altri, Damiano Di Pasquale Gaspare, Cirimina Giovan Battista, Allegra Elisabetta ed altri, Calabria Rosalia e Mattaliano Ferdinando, Tomaso Raimondi, Anzon Pietro, Giglio Tramonte Giuseppe e Stefano Giglio Sabatini, Santoro Giovanni, Antonio Di Francesco Lombardo anche quale erede

del fratello Gaspare Di Pasquale, Giuseppe Di Pasquale, Vincenzina Ruvolo ed altri, Paolo Russo, Cimino Gaetano e Benedetto, Luigi Allegra ed altri, Michele Friscia ed altri, Ganci Maria, Maddalena Cornaglia, Virgilia Militello, Emilia Militello, Antonino Benfratello ed altri, Proclama Antonino ed altri, Di Pasquale Gaspare ed altri, Ruisi Emilio, Giosuè di Giovanni ed altri;

Che gli opponenti rilevano che il procedimento seguito non è regolare; che sebbene la legge 19 luglio 1894 preveda la possibilità di varianti al piano di allora le attuali varianti non sono ammissibili perchè ivi non comprese; che le opere ora progettate non rispondono a fini di igiene trattandosi di un quartiere salubre e non hanno carattere di pubblica utilità, ma sono opere di abbellimento e servono ad interessi particolari; che l'esecuzione delle opere stesse aggraverebbe la crisi edilizia e finanziaria, priverebbe la città di un centro commerciale e aumenterebbe la disoccupazione;

Che secondo alcuni dei motivi addotti dagli opponenti si sarebbero nella soluzione dell'importante problema seguiti criteri di eccessiva larghezza e si propongono pertanto delle varianti intese a contenere in più ristretti limiti le demolizioni allo scopo anche di risparmiare edifici non privi di qualche pregio;

Che si discute anche dagli opponenti circa l'espropriabilità delle zone laterali, circa la misura delle indennità state offerte, nella determinazione delle quali non si sarebbero osservate le formalità di legge, e circa l'applicabilità della legge speciale per Napoli;

Considerato che il procedimento seguito dal Comune è sotto ogni riguardo regolare, non ostante la contraria affermazione, d'altronde del tutto indeterminata, di alcuni degli opponenti;

Che non ha senso il rilievo relativo all'inammissibilità di varianti che non siano comprese nel piano originario, in quanto evidentemente le varianti presuppongono un piano che per una data zona provveda in modo diverso da quello in cui con le varianti stesse si vuole provvedere;

Che le varianti delle quali nel caso si tratta, checchè si dica in contrario, mirano a risolvere una grave questione di igiene pubblica che da tempo si impone provvedendo in pari tempo a manifesta necessità di viabilità e di pubblico decoro e cioè inviano a far scomparire dal centro della città un gruppo di vecchissime ed alte case prospicienti su vicoli stretti, con cortili insufficienti per la grande agglomerazione degli abitanti, nei quali la circolazione dell'aria e la luce sono assolutamente difettose e prevedono inoltre l'apertura di due strade ed una sistemazione della piazza Cassa di risparmio che agevoleranno le comunicazioni e il traffico nel maggior centro di affari della città, e permetteranno di sostituire a fabbricati irregolari ed antiestetici, altri meglio rispondenti alle esigenze cittadine;

Che gli allarmi degli opponenti per i danni che si pretende possano derivare dalle progettate varianti sono ingiustificati od esagerati e comunque l'assodato rilevante pubblico interesse cui esse si connettono giustificherebbe il sacrificio dei minori interessi di cui gli opponenti si preoccupano;

Che l'attuazione delle suggerite modificazioni alle varianti non permetterebbe che fossero completamente raggiunti i fini cui esse sono ispirate;

Che circa l'espropriazione delle zone laterali e l'applicabilità della legge per Napoli, come, del pari, per i contributi di miglioria, dispone la stessa legge 19 luglio 1894;

Che del pari esula da questa sede ogni questione circa il concreto ammontare delle indennità di espropriazione ed il procedimento per la loro determinazione;

Considerato quanto al termine da assegnare al comune di Palermo per l'attuazione delle varianti che è opportuno lasciare invariato il termine stabilito per l'ultimazione di tutto il piano di risanamento della città, termine che va a scadere il 19 luglio 1931;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e l'altra citata del 19 luglio 1894;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1919, n. 155;

Vista la legge 19 maggio 1904, n. 185, ed il R. decreto 23 marzo 1905, n. 155;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Respinte le opposizioni, sono approvate le varianti al piano regolatore di risanamento della città di Palermo, quali risultano dai seguenti allegati documenti in data 14 novembre 1922 e a firma dell'ingegnere comunale F. Corrao: elenco delle espropriazioni; piano generale di assieme; planimetria della sistemazione stradale e dei terreni di risulta; piano parcellare delle espropriazioni; piano generale delle espropriazioni.

2° Resta invariato per l'attuazione delle varianti il termine stabilito per il compimento del piano di risanamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1925
Atti del Governo, registro 235, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 660.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 404.

Modificazioni al regolamento approvato con Regio decreto 15 gennaio 1925, n. 27, per gli esami di Stato per le professioni di avvocato, procuratore e notaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102, e 31 dicembre 1923, n. 2909;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, che approva il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro, approvato col R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, nei commi contrassegnati dai numeri 1° e 2°, è così modificato:

« 1° Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, di sette membri, dei quali un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato, due professori di ruolo, appartenenti ad università o istituti superiori, insegnanti di materie giuridiche, e quattro membri del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso la Corte d'appello, scelti su designazione fatta, in numero doppio, dal Consiglio stesso, se si tratta della professione di avvocato, e quattro membri del Consiglio di disciplina dei procuratori presso la Corte d'appello, scelti su designazione fatta, pure in numero doppio, dal Consiglio di disciplina, se si tratta della professione di procuratore. Qualora le designazioni non pervengano entro il termine prefissato, il Ministro sceglie direttamente i rappresentanti dell'Ordine degli avvocati e di quello dei procuratori fra i membri dei rispettivi Consigli od anche fra gli avvocati e fra i procuratori iscritti nei rispettivi albi ».

« 2° Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di notaro, di cinque membri, dei quali un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, un professore di cui al precedente comma, e tre membri del Consiglio notarile presso la Corte d'appello, scelti su designazione, fatta in numero doppio, dal detto Consiglio. Nel caso di designazione non pervenuta entro il termine prefissato, il Ministro sceglie direttamente i rappresentanti del Collegio notarile fra i membri del Consiglio od anche fra i notari del distretto ».

Art. 2.

Il capoverso dell'art. 31 del regolamento approvato col R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, è così modificato: « Le norme del presente regolamento non derogano a quelle contenute negli articoli 9 numeri 1, 2, 3 e 40 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, che, concorrendo le condizioni ivi stabilite, danno rispettivamente diritto ai magistrati dell'ordine giudiziario e dell'ordine amministrativo, ai professori di diritto e dottori aggregati di collegio e ai procuratori di ottenere senz'altro la iscrizione nell'albo degli avvocati e agli avvocati di ottenere senz'altro la iscrizione nell'albo dei procuratori ».

Art. 3.

A modificazione dell'art. 32, parte prima, del regolamento approvato col R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, la prima sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore e notaro, in conformità del detto regolamento, avrà luogo entro il mese di maggio 1925.

Art. 4.

La disposizione contenuta nell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, è sostituita dalla seguente: « Il presente regolamento non si applica ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211. Tuttavia coloro che abbiano compiuto e compiano nei detti territori il periodo di pratica prescritto dalla legge professionale vigente nel resto del Regno possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, a norma del presente regolamento, ai Consigli professionali di sede a Venezia e debbono sostenere gli esami presso quella Corte d'appello ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 77. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1925.

Fissazione dei giorni in cui avranno luogo le prove scritte per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro della sessione di maggio 1925.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre e 31 dicembre 1923, n. 2102 e n. 2909;

Visti gli articoli 1, 3, 11 e 32 del R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, che approva il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro, modificato con il R. decreto 2 aprile 1925, n. 404;

Decreta:

Le prove scritte per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro, avranno luogo nella sede di ciascuna Corte di appello nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

a) per la professione di avvocato:
martedì 19 maggio: diritto e procedura civile;
mercoledì 20 maggio: diritto commerciale;
venerdì 22 maggio: diritto e procedura penale;
sabato 23 maggio: diritto amministrativo.

b) per la professione di procuratore legale:
lunedì 25 maggio: atti relativi alla istituzione ed istruttoria dei giudizi;
martedì 26 maggio: esecuzione dei giudicati;
mercoledì 27 maggio: procedure speciali.

c) per la professione di notaro:
giovedì 28 maggio: compilazione di un atto tra vivi;
venerdì 29 maggio: compilazione di un atto di ultima volontà;
sabato 30 maggio: compilazione di un atto di volontaria giurisdizione.

Le domande di ammissione agli esami predetti corredate dei documenti prescritti nell'art. 3 del R. decreto 15 gennaio 1925, nn. 1, 2, 3 e 4 dovranno essere presentate rispettivamente ai Consigli dell'Ordine, di Disciplina e Notarile entro il 2 maggio prossimo venturo.

Alle domande di ammissione agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, in luogo del titolo originale o del certificato di laurea, potrà essere unito, a norma dell'art. 32 capoverso del citato regolamento, il certificato di aver compiuto i corsi e superato gli esami stabiliti dalle discipline universitarie nelle materie indicate nell'art. 39, n. 4, della legge 8 giugno 1874, n. 1838, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Le domande già presentate ed accolte in seguito al decreto Ministeriale 25 gennaio u. s., s'intendono valide ad ogni effetto per la presente sessione.

Roma, addì 16 aprile 1925.

Il Ministro: ROCCO.

Numero di pubblicazione 661.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1924, n. 2369.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Coniugi Gromis », in Lusigliè.

N. 2369. R. decreto 24 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Coniugi Gromis » di Lusigliè viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1925.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925.

Nomina di S. E. il Ministro di Stato cav. di gr. cr. Umberto Cagni a presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata con la legge 28 giugno 1906, n. 291, e col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285;
Visto il R. decreto 14 agosto 1922, col quale fu sciolta l'Amministrazione del Consorzio autonomo del porto di Genova;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale fu nominato Regio commissario del Consorzio predetto il Ministro di Stato cav. di gr. cr. senatore Umberto Cagni;
Visti i successivi Regi decreti 21 agosto 1924, n. 1543, e 28 dicembre 1924, n. 2355, con i quali i poteri del predetto Regio commissario furono prorogati rispettivamente di sei mesi e di un anno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro di Stato cav. di gr. cr. senatore Umberto Cagni è nominato presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova per la durata di anni quattro a decorrere dal giorno della prima convocazione dell'assemblea consortile Gli è intanto conferito il mandato di ricostituire l'Amministrazione ordinaria entro sei mesi dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e fino a tale ricostituzione egli continuerà ad esercitare i poteri attribuitigli nelle funzioni di Regio commissario.

Art. 2.

Al Ministro di Stato Umberto Cagni, nella predetta carica di presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, è assegnata una indennità annua di L. 72,000. Tale indennità graverà sul bilancio del Consorzio stesso.

Art. 3.

La decorrenza del quadriennio stabilito dal decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, per la durata in carica dei membri dell'assemblea consortile è fissata dal giorno della prima convocazione dell'assemblea stessa.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1925.

Approvazione delle norme per l'applicazione del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, concernente sgravi tributari per l'industria delle marmellate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1736;
Visto l'art. 12, ultimo comma, del testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Determina:

Art. 1.

Il fabbricante che intenda preparare marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta con zucchero nazionale od estero a tassa o sopratassa ridotta deve farne regolare domanda all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento, indicando:

a) il nome, cognome e la residenza;
b) l'ubicazione della fabbrica;
c) la qualità dei prodotti che intende fabbricare;
d) la quantità massima di zucchero che vuole immettere in deposito a trattamento di favore nel primo trimestre di lavorazione.

Alla domanda dev'essere unito un certificato della Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria dei prodotti di cui sopra.

Art. 2.

L'Intendenza di finanza, disposto il sopraluogo in fabbrica di un competente funzionario, allo scopo di identificare i locali dello stabilimento e ordinare, ove d'uopo, le opere e gli adattamenti che ritenga necessari per l'esercizio di un'efficace sorveglianza, emette il decreto di concessione, designando l'ufficio finanziario a cui viene affidato il servizio di vigilanza sullo stabilimento concessionario per i prescritti riscontri.

Art. 3.

La lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1 può essere effettuata tanto con zucchero libero quanto con zucchero gravato da tributo.

Gli zuccheri debbono essere immessi in magazzini chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è custodita dall'ufficio finanziario incaricato della vigilanza.

Lo zucchero libero e quello gravato da tributo debbono essere custoditi in magazzini distinti.

Art. 4.

Il trasporto di zucchero gravato dallo zuccherificio o dalla dogana allo stabilimento è vincolato a bolletta di cauzione a garanzia della differenza fra la tassa o sopratassa pagata in misura ridotta e quella cui è normalmente sottoposto lo zucchero, osservate all'uopo le prescrizioni della legge do

ganale relative al trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Le bollette di cauzione saranno di mano in mano scaricate con l'introduzione dello zucchero in magazzino.

Art. 5.

Le cauzioni dovute per il deposito di zucchero gravato d'imposta saranno calcolate in ragione di L. 20 per quintale, a meno che non sia offerta malleveria personale per l'intero ammontare dell'imposta dovuta sulla massima quantità di zucchero che s'intende di immettere in deposito ed il fideiussore sia riconosciuto solvibile ed accettato dall'ufficio tecnico di finanza o dal contabile doganale.

Art. 6.

L'ufficio finanziario deve tenere uno speciale registro di magazzino, il quale rappresenta il carico e lo scarico dello zucchero immesso nei magazzini indicati al precedente articolo 3.

Art. 7.

Per l'estrazione dello zucchero dai magazzini dev'essere di volta in volta presentata una richiesta indicante la quantità di zucchero che s'intende di mettere in lavorazione.

Art. 8.

Lo zucchero che si estrae dai magazzini per la lavorazione dev'essere pesato ed accompagnato nello stabilimento con una bolletta di estrazione da magazzino, staccata dal registro a matrice e figlia mod. A/38.

In questa bolletta si dovrà indicare se trattisi di zucchero libero o gravato da tributo.

La richiesta, presentata a termini del precedente art. 7, verrà allegata alla matrice della bolletta di estrazione da magazzino.

Art. 9.

Su esibizione delle bollette figlie di estrazione da magazzino, munite dell'attestazione dell'agente di finanza che lo zucchero è stato posto in lavorazione, l'ufficio finanziario eseguisce sui registri di magazzino lo scarico delle quantità di zucchero estratte.

Nel caso che trattisi di zucchero libero da tributo, le bollette suindicate, dopo essere state munite della prescritta omologazione, saranno dall'ufficio finanziario medesimo trasmesse all'Intendenza di finanza, la quale provvederà al pagamento dell'importo corrispondente allo sgravio d'imposta dovuto cogli appositi fondi a disposizione sul capitolo 250 del bilancio passivo per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Le bollette relative a zucchero gravato saranno invece allegate al registro di magazzino cui danno scarico per la quantità in esse indicata.

Art. 10.

Qualora il fabbricante impieghi nella sua industria zucchero libero e zucchero gravato d'imposta, è data facoltà al fabbricante stesso, in luogo di ottenere di volta in volta la restituzione del tributo, di poter estrarre dal magazzino di zucchero gravato una quantità di zucchero corrispondente a quella libera di tassa già estratta e posta in lavorazione, in base alle risultanze delle bollette.

Art. 11.

E' in facoltà dell'industriale di estrarre i prodotti fabbricati direttamente dallo stabilimento per l'esportazione all'estero, facendoli scortare con bolletta di cauzione, agli effetti di ottenere l'abbuono sia della tassa gravante mercè abbuono diretto, sia della corrispondente imposta già pagata, mediante accreditamento.

Art. 12.

Per l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, la restituzione dell'imposta sullo zucchero in essi aggiunto, dovrà, a far tempo dal 1° luglio 1925, effettuarsi in base all'aliquota di L. 100 per quintale.

Resta però fermo il diritto dell'Amministrazione di ricuperare la differenza in più corrisposta a titolo di drawback, rispetto all'importo della tassa o sovratassa ridotta, in confronto delle ditte ammesse a fruire del beneficio di cui al Regio decreto, sulle esportazioni compiute da esse o dagli acquirenti dei prodotti di cui all'art. 1, di loro fabbricazione, nell'intervallo dall'ammissione al beneficio sino al 30 giugno 1925, nei limiti dei quantitativi ottenuti col regime di favore anzidetto, sotto deduzione ben inteso di quelli direttamente esportati all'estero con le formalità di che al precedente art. 11.

Art. 13.

Oltre alle pene comminate dalla legge doganale o dal testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero secondo la natura delle contravvenzioni incorse, in confronto del fabbricante, che contravvenga all'osservanza delle presenti disposizioni, potrà l'Amministrazione procedere senz'altro alla revoca del decreto di concessione di cui all'art. 2.

Art. 14.

Sono a carico del fabbricante le spese di sopraluogo e di vigilanza nonchè gli eventuali cali di giacenza per lo zucchero gravato introdotto in magazzino.

L'accesso allo stabilimento dev'essere lasciato aperto e libero agli agenti dell'Amministrazione per le constatazioni dirette ad accertare la regolare osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 15.

Per le controversie che sorgessero rispetto alla vigilanza o all'applicazione del presente decreto, è ammesso il ricorso all'Intendenza di finanza e in grado di appello al Ministero.

Roma, addì 6 marzo 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1925.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Olympia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Olympia, alla dipendenza del Regio consolato generale in San Paolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1925.

Proroga del termine utile per l'acquisto dei buoni novennali a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 marzo 1925, n. 323;

Decreta:

E' prorogato a tutto il 30 aprile 1925 il termine utile per l'acquisto dei buoni del tesoro novennali a premio, la cui emissione venne autorizzata col R. decreto 27 marzo 1925, n. 323.

Restano immutate le condizioni di cessione dei buoni stabilite col detto Regio decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Alle pag. 1359 e 1360 della *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1925, elenco rettifiche d'intestazione 1ª pubblicazione, sono da apportarsi le seguenti correzioni:

1° a pag. 1359, quinta colonna, la seconda intestazione deve dire: « Regalzi Antonia-Maddalena, ecc. », anzichè: « Regalzi Antonio-Maddalena, ecc. »;

2° a pag. 1360, terza colonna, l'intestazione che dice: « Callero Maria ecc. », l'importo della rendita deve essere « L.395, » anzichè « L. 315. ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Cambio dei biglietti del Banco di Sicilia nella provincia di Ferrara.

Si previene il pubblico che la Banca Piccolo Credito di Ferrara, a mezzo dei propri stabilimenti, per interceduti accordi a norma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, eserciterà, a decorrere dal 1° maggio p. v., la rappresentanza del Banco di Sicilia nella provincia di Ferrara, e per l'effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'Istituto rappresentato nei modi determinati dall'art. 8 del detto testo unico Inoltre opererà il pagamento dei titoli all'ordine pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, ecc.) che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere in forza del sopraricordato testo unico di leggi

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 587 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Gerosa Ercole fu Edoardo, per conto della Cassa cooperativa di prestito Isorella-Visano in Isorella (Brescia) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 8250 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data della ricevuta: 10 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Sac. Tosorati Pietro, per conto della chiesa parrocchiale di Chiasiellis — Titoli del debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 561 — Data della ricevuta 13 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Francesco avvocato De Santis — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 427 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLA MARINA

Passaggio nella categoria di ragioneria dei Regi arsenali marittimi di impiegati ex combattenti appartenenti ai ruoli di categorie inferiori presso le Amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di ruolo, ex combattenti, presso le varie Amministrazioni dello Stato, i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aspirino al passaggio nel grado di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi, devono presentare domanda in carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali) entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente notifica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale istanza dovrà essere corredata del diploma originale di licenza d'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) oppure di uno dei titoli di studio che sono stati considerati ad esso equipollenti, agli effetti del passaggio nel suddetto personale di ragioneria, a mente dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, (licenza liceale oppure quella dei Regi istituti commerciali).

Il Ministro: REVEL.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 82

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	125 56	Belgio	123 25
Londra	116 786	Olanda	9 72
Svizzera	471 59	Pesos oro	21 52
Spagna	346 92	Pesos carta	9 45
Berlino (marco oro)	5 797	New-York	24 426
Vienna (Shilling)	3 42	Russia	121 —
Praga	72 45	Belgrado	30 50
Dollaro canadese	24 35	Budapest	0 034
Romania	11 52	Oro	471 31

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 01
	3.50 % » (1902)	74 25
	3 00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	97 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 05

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.